



REGIONE BASILICATA

Allegato 3

**GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE
DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO PER I COMUNI DELLA REGIONE BASILICATA
ADERENTI**

SIMOG: gara n. _____

CAPITOLATO TECNICO

SOMMARIO

1. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO	3
2. LOTTI.....	3
3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	3
4. REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO	6
5. IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO	7
6. PIANO DI TRASPORTO ANNUALE (PTA)	8
7. PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO	9
8. AUTOMEZZI	12
9. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO.....	14
10. MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO	18
11. CONTROLLI E VERIFICHE SUL SERVIZIO RESO	20
12. PENALI	20
13. ALLEGATI.....	23

1. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Con la presente procedura di gara, la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) affida l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico per i Comuni della Regione Basilicata elencati al paragrafo 2 mediante la stipulazione di un Accordo Quadro che avrà la durata di 36 mesi (trentasei mesi) decorrenti dalla data della sua stipulazione. Entro tale periodo, i Comuni aderenti all'Accordo Quadro stipuleranno propri Contratti attuativi di prestazione del servizio la cui durata sarà di 48 mesi (quarantotto mesi) a decorrere dalla data di attivazione del servizio stesso.

1.1 Opzione di proroga

La durata dei Contratti attuativi di prestazione del servizio in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell'Accordo Quadro, sia esaurito l'importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Prestatore del servizio potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.

2. LOTTI

La procedura di gara è divisa nei seguenti 5 lotti:

- Lotto n. 1: servizio di trasporto scolastico e servizi accessori per i Comuni di RIONERO IN VULTURE - VENOSA;
- Lotto n. 2: servizio di trasporto scolastico e servizi accessori per i Comuni di PIETRAGALLA - POTENZA;
- Lotto n. 3: servizio di trasporto scolastico e servizi accessori per i Comuni di BARAGIANO – BELLA – PICERNO – SANT'ANGELO LE FRATTE;
- Lotto n. 4: servizio di trasporto scolastico e servizi accessori per i Comuni di GRUMENTO NOVA - MARSICO NUOVO – MARATEA - MOLITERNO – TRAMUTOLA;
- Lotto n. 5: servizio di trasporto scolastico e servizi accessori per i Comuni di FERRANDINA – MIGLIONICO – TRICARICO.

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico da casa a scuola e da scuola a casa per tutti i Comuni aderenti all'Accordo Quadro e l'affidamento di uno o più dei seguenti servizi accessori:

- a) servizio di accompagnamento;

- b) trasporto presso plessi scolastici distaccati;
- c) disponibilità di automezzi per uscite didattiche.

I servizi di cui ai punti a), b) e c) potranno essere acquistati dai Comuni sia dal primo anno di decorrenza dei Contratti attuativi di prestazione del servizio, sia negli anni successivi.

Il Prestatore del servizio dovrà garantire i servizi accessori a tutti i Comuni che lo richiederanno nel corso di durata dei Contratti attuativi di prestazione del servizio, ai prezzi offerti in sede di gara e secondo le specifiche esigenze. Parimenti i Comuni potranno deliberare, nel corso di durata degli stessi Contratti, di cessare la prestazione di alcuni servizi accessori.

3.1 Servizio di trasporto scolastico

Consiste nell'attività di trasporto da casa a scuola e da scuola a casa degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, secondo quanto stabilito dalla Scheda Tecnica riassuntiva e dai Piani di Trasporto Annuali (PTA) redatti da ciascun Comune.

Il servizio di trasporto scolastico consiste:

- per la tratta casa-scuola, nella salita a bordo degli alunni presso i punti di raccolta previsti dal Piano di Trasporto Annuale (fermate su pensiline o casa-per-casa) agli orari stabiliti e la loro discesa presso gli istituti scolastici di appartenenza;
- per la tratta scuola-casa, nella salita degli utenti presso l'istituto scolastico di appartenenza e nel percorso di ritorno, con la discesa degli utenti presso i punti di raccolta previsti dal Piano di Trasporto Annuale negli orari stabiliti.

Nella linea non è compreso il tragitto che il mezzo compie dalla rimessa alla prima fermata nel tragitto casa-scuola e quello che compie dall'ultima fermata alla rimessa nel tragitto scuola-casa.

Non è consentito far scendere l'alunno ad una fermata diversa da quella assegnata se non dietro previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio comunale competente.

Ad ogni alunno trasportato deve essere garantito il posto a sedere: è vietato trasportare utenti in piedi.

Il servizio dovrà essere erogato garantendo la massima sicurezza degli utenti, e sempre in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasporto stradale e dal Codice della Strada.

A tale proposito in prossimità dell'istituto scolastico dovrà essere tenuta una velocità "a passo d'uomo" o comunque di tutta sicurezza, e il mezzo dovrà predisporre per la salita e la discesa degli alunni negli spazi individuati dal Comune. È vietato effettuare manovre e operazioni di retromarcia negli spazi attigui alle scuole.

Per detto servizio il Comune corrisponderà il prezzo al km offerto in sede di gara.

I percorsi, le fermate e gli orari da rispettare per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico sono indicati nei PTA e nella Scheda Tecnica riassuntiva, e possono prevedere il trasporto degli alunni anche presso istituti scolastici con sede in un Comune diverso da quello di partenza.

A tal fine si precisa che i dati contenuti nella Scheda Tecnica riassuntiva e nei Piani di Trasporto Annuali sopra richiamati potranno subire variazioni negli anni successivi, alle quali il Prestatore del servizio dovrà necessariamente attenersi. Tali variazioni possono essere determinate da:

- modifiche del percorso di trasporto dovute all'iscrizione di nuovi alunni o alla cancellazione di coloro che non fruiscono più del servizio;
- modifiche nel numero degli alunni trasportati, dato influenzato dal numero di iscrizioni al servizio;
- modifiche agli orari, per effetto delle modifiche dell'itinerario o perché stabilite dagli istituti scolastici.

3.2 Servizio di accompagnamento

Il servizio di accompagnamento consiste in tutte quelle attività volte a garantire la sicurezza degli utenti durante il trasporto scolastico da parte di un soggetto responsabile preposto allo svolgimento delle attività di seguito descritte:

- a. assistenza e ausilio durante la fase di salita a bordo, da effettuare a mezzo fermo: comincia con la presa in consegna dell'alunno dalle fermate della linea di trasporto e prosegue con l'assegnazione di un posto a bordo, il controllo dell'allacciamento delle cinture di sicurezza e tutte le attività accessorie per garantire la sicurezza dei trasportati.
- b. vigilanza durante il trasporto: tutte le attività da porre in essere a mezzo in movimento, volte a garantire l'incolumità degli utenti trasportati e dei loro beni e quindi, a titolo di esempio, vigilando che si rispettino i posti assegnati, che non vengano compiuti atti potenzialmente pericolosi, etc..
- c. assistenza e ausilio durante la fase di discesa dal mezzo: consiste nell'accompagnare, a mezzo fermo, l'alunno dal posto assegnatogli fino alla porta del mezzo e dandone supporto nella discesa. Detta fase termina con la consegna dell'utente e dei suoi beni ad altro soggetto responsabile preposto alla sicurezza o con l'immissione in area protetta di sicurezza appositamente adibita dal soggetto/Ente responsabile della sicurezza.

Il servizio di accompagnamento deve svolgersi, in ogni caso, nel rispetto delle direttive dei soggetti preposti alla sicurezza degli alunni, del Comune e dell'Istituto scolastico interessato al trasporto.

I Comuni si riservano la facoltà di affidare il servizio di accompagnamento a personale reperito attraverso altre forme contrattuali.

Per detto servizio il Comune corrisponderà il prezzo all'ora offerto in sede di gara.

3.3 Trasporto presso plessi scolastici distaccati

Consiste nel trasportare gli alunni, durante l'orario scolastico e per i giorni preventivamente stabiliti, dalle strutture scolastiche principali frequentate sino ai plessi distaccati per fini scolastici quali palestre, mense, piscine etc. I plessi presso cui sarà necessario trasportare gli alunni, nonché gli orari e i giorni previsti per tale servizio, sono descritti nella Scheda Tecnica riassuntiva riportate all'interno dell'Allegato A del presente Capitolato.

Al fine di rispettare l'orario di inizio dell'attività da svolgere nel plesso scolastico distaccato, il mezzo dovrà essere reso disponibile almeno un quarto d'ora prima rispetto all'orario di partenza dalla struttura scolastica e dovrà permanere nei pressi della stessa in modo da essere immediatamente disponibile al rientro. Il mezzo dovrà, inoltre, essere adibito al trasporto in sicurezza di uno o più adulti accompagnatori, prevedendone il posto a sedere. Il servizio di trasporto scolastico presso plessi distaccati deve essere erogato rispettando le stesse accortezze in materia di sicurezza previste per il trasporto scolastico di cui sopra.

Per detto servizio il Comune corrisponderà il prezzo al km offerto in sede di gara.

3.4 Disponibilità veicoli per uscite didattiche

Tale servizio consiste nella messa a disposizione di veicoli e di conducenti a favore degli Istituti scolastici per uscite didattiche fuori dall'orario di effettuazione degli altri servizi di trasporto. Tale servizio, regolato per un numero di uscite programmate all'inizio di ogni anno scolastico e distribuite nel corso del medesimo anno sarà erogato per un budget orario definito preventivamente nella Scheda Tecnica fornita da ciascun Comune. Il numero di veicoli, le fasce di orario ed i giorni della settimana sono dettagliati nella Scheda Tecnica riassuntiva.

I mezzi utilizzati per tale servizio devono prevedere almeno due posti adulti. Nel conteggio dei km percorsi non sono computati i km percorsi dalla rimessa ove è posteggiato il mezzo adibito al trasporto sino all'indirizzo di inizio servizio indicato dall'Istituto e quelli percorsi per raggiungere la rimessa al termine del servizio. Il servizio di trasporto deve svolgersi secondo tutte le accortezze tecniche in materia di sicurezza previste per il trasporto scolastico di cui al par. 3.1.

Per detto servizio il Comune corrisponderà il prezzo al km del servizio di cui al punto 3.1.

4. REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO

Preliminarmente alla stipula dei Contratti attuativi di prestazione del servizio, i Comuni invieranno al Prestatore del servizio una richiesta di attivazione del servizio. Entro i successivi 5 (cinque) giorni solari il Prestatore del servizio dovrà concordare con il Comune un sopralluogo obbligatorio nei luoghi interessati dal servizio, che non potrà cadere oltre i 10 (dieci) giorni solari immediatamente successivi.

Il sopralluogo avrà lo scopo di prendere atto dei vari percorsi di andata e di ritorno; a tal fine il Comune metterà a disposizione del Prestatore del servizio l'ultimo Piano di Trasporto Annuale vigente, riportante le varie linee di trasporto. Il Comune fornirà altresì ogni utile informazione circa eventuali modifiche da apportare al Piano di trasporto, di cui sia già a conoscenza.

In seguito, le parti sottoscriveranno il Contratto attuativo di prestazione del servizio, che conterrà tutte le informazioni utili per il corretto svolgimento del servizio. Tra i contenuti di tale Contratto, si elencano i principali:

- il corrispettivo presunto annuale e aggiornato all'inizio di ciascun anno scolastico per i servizi di cui ai paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4;
- le date di inizio e di fine servizio con l'eventuale prolungamento nei mesi estivi;
- i giorni della settimana in cui effettuare il servizio per ogni struttura scolastica;
- il numero di alunni da trasportare e la tipologia;
- l'eventuale richiesta di servizi accessori;
- l'indicazione dei veicoli del Prestatore del servizio e quelli del Comune eventualmente ceduti al Prestatore del servizio;
- i nominativi del personale del Prestatore del servizio impiegato nel servizio, inclusi gli eventuali accompagnatori, con indicazione del tipo di rapporto contrattuale e relativo inquadramento;
- il nominativo dei Referenti del servizio rispettivamente per il Prestatore del servizio e per il Comune;
- i termini per la fatturazione;
- quant'altro ritenuto utile dalle parti.

Al Contratto devono essere allegate le copie di tutti i documenti necessari ad attestare il possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio, quali i libretti di circolazione dei veicoli, polizze assicurative quietanzate, le patenti di guida dei conducenti e la documentazione a comprova dei requisiti richiesti per il personale impiegato nei servizi. Tali documenti devono altresì essere mantenuti sempre aggiornati.

5. IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'appalto ha un valore complessivo pari ad Euro **€ 7.114.033,94** IVA esclusa suddivisi come riportato dalla seguente tabella per i singoli lotti:

N. lotto	Importo annuale (al netto di IVA)	Importo quadriennale (al netto di IVA)	Importo proroga tecnica (al netto di IVA)	Importo totale (al netto di IVA)
Lotto 1	€ 278.370,96	€ 1.113.483,84	€ 139.185,48	€ 1.252.669,32
Lotto 2	€ 255.832,90	€ 1.023.331,59	€ 127.916,45	€ 1.151.248,04
Lotto 3	€ 389.262,45	€ 1.557.049,80	€ 194.631,23	€ 1.751.681,03
Lotto 4	€ 505.238,75	€ 2.020.954,99	€ 252.619,37	€ 2.273.574,36
Lotto 5	€ 152.191,38	€ 608.765,50	€ 76.095,69	€ 684.861,19
TOTALE	€ 1.580.896,44	€ 6.323.585,72	€ 790.448,22	€ 7.114.033,94

L'importo a base di gara, al netto dell'eventuale proroga tecnica, è pari a € 6.323.585,72.

6. PIANO DI TRASPORTO ANNUALE (PTA)

Ad inizio anno scolastico, dovrà essere predisposto e adottato, da parte di ciascun Comune, un Piano di Trasporto Annuale (PTA), da trasmettere al Prestatore del servizio.

Il PTA è da ritenersi un documento indispensabile in considerazione del fatto che ogni anno possono cambiare i fabbisogni relativi al servizio di trasporto scolastico.

Ricevuto il PTA, il Prestatore del servizio, entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento, può far pervenire al Comune eventuali osservazioni e suggerimenti per il miglioramento dello stesso, sempre nell'ottica della massima ottimizzazione dei percorsi in termini di km da percorrere e tempo di percorrenza. Qualora tali osservazioni non siano accolte dal Comune, il Prestatore del servizio dovrà prendere atto del documento iniziando il servizio nelle date ivi indicate e nelle modalità ivi espresse. In nessun caso il Prestatore del servizio potrà far valere tali contestazioni quali motivo di mancato inizio del servizio, sospensione o servizio reso in difformità del Piano di trasporto trasmesso, né potrà apportare autonomamente alcuna modifica alle linee.

6.1 Contenuti del PTA

Il Piano di Trasporto Annuale deve riportare il seguente contenuto minimo:

- tutte le linee di trasporto, comprese quelle di nuova istituzione rispetto al PTA precedente;
- i km di ogni linea e le fermate e/o i punti di raccolta degli utenti, completi di indirizzo ove possibile; il PTA deve essere redatto in modo da evitare, per quanto possibile, attraversamenti stradali;
- gli orari previsti per ciascuna fermata di partenza e arrivo.

Al PTA si dovrà preferibilmente allegare anche la planimetria dei percorsi previsti dal servizio di trasporto scolastico ordinario.

6.2 Modifiche al PTA

In corso d'anno scolastico, il Comune potrà apportare, in seguito a nuovi fabbisogni emersi, modifiche al PTA, come la cancellazione o l'aggiunta di fermate, ovvero l'aumento o la riduzione delle linee, purché lo comunichi al Prestatore del servizio in forma scritta e con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto al momento in cui la modifica deve essere attuata.

Nel corso dell'anno scolastico il Piano di trasporto potrà subire modifiche anche per fare fronte a situazioni particolari o a condizioni di emergenza quali, ad es., calamità naturali, condizioni meteorologiche avverse, manutenzioni stradali. In questi casi, le parti dovranno garantire la reciproca massima informazione e collaborazione, volta all'ottimale, tempestivo ed efficace superamento dell'evento che si è verificato.

Nel caso in cui le modifiche al PTA comportassero un aumento o una diminuzione dei km da percorrere tali da incidere sul compenso da corrispondere al Prestatore del servizio, le eventuali riduzioni o aumenti dei km percorsi saranno oggetto di conguaglio, secondo quanto disciplinato all'art. 10.

7. PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

7.1 Conducenti

Il personale impiegato nel servizio di trasporto scolastico (nel prosieguo "conducente") dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico professionali idonei ad effettuare il servizio richiesto, ovvero di patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone (CQC) e, dove previsto, dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui alla Legge n. 21/1992 e delle ulteriori abilitazioni previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia e in particolar modo dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i..

Il conducente dovrà essere munito di apposito tesserino identificativo, da apporre ben in vista durante il servizio, riportante la propria foto, le proprie generalità nonché i dati del datore di lavoro (denominazione sociale, sede legale, recapito telefonico) e, in caso di subappalto, anche del soggetto subappaltatore.

Il Prestatore del servizio è tenuto a presentare al Comune copia del certificato penale del casellario giudiziale per ogni autista assegnato al presente servizio, di cui all'art. 2 Decreto Legislativo n. 39/2014 e ad eseguire sul personale addetto alla guida degli automezzi gli accertamenti finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni) nonché a trasmettere al Comune per tutto il personale apposita certificazione rilasciata dal medico competente aziendale in ordine al possesso di idoneità allo svolgimento della specifica mansione.

Il personale conducente adibito al servizio è obbligato ad osservare le seguenti prescrizioni:

- a) rispettare in maniera rigorosa il tragitto fissato nel Piano di Trasporto Annuale e gli orari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;
- b) tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino che prendano a riferimento il credo religioso, la nazionalità, la provenienza geografica, l'orientamento sessuale, lo stato di salute, lo stile di vita, ecc;

- c) assicurarsi che gli alunni scendano alle fermate concordate e che la salita e la discesa degli alunni sia regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina sin da ora ogni responsabilità;
- d) rispettare scrupolosamente i regolamenti o le istruzioni dettate dai Comuni per quanto riguarda la discesa degli utenti, in particolare circa i comportamenti e le azioni da intraprendere nel caso in cui alla fermata prevista non siano presenti soggetti per il prelievo del minore o persone a ciò delegate;
- e) comunicare al Prestatore del servizio e al Comune, prima della presa di servizio, ogni eventuale circostanza, compreso il malfunzionamento del mezzo, che a suo avviso possa compromettere la sicurezza degli alunni;
- f) comunicare al Prestatore del servizio ogni anomalia rilevata nel corso dell'esecuzione del servizio o in qualsiasi altro momento (ad es., rientro in rimessa) e astenersi dallo svolgere il trasporto con il mezzo malfunzionante;
- g) espletare il servizio con diligenza adottando tutte le cautele e gli accorgimenti volti a garantire l'incolumità degli utenti e dei loro beni in particolar modo nelle fasi di arresto e di avvio del mezzo, operazioni di salita e discesa;
- h) non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
- i) mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
- j) tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
- k) non fumare né bere bevande alcoliche sul mezzo e durante la guida;
- l) non utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo analogo, durante lo svolgimento del servizio, fatta eccezione nei casi in cui lo richiedano ragioni di servizio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza stradale (il conducente dovrà necessariamente essere dotato di telefono cellulare con dispositivo viva voce o bluetooth);
- m) durante lo svolgimento del servizio non usare il veicolo per altro scopo e pertanto non trasportare terze persone (fatta eccezione per il personale accompagnatore autorizzato dal Comune) o animali;
- n) non prendere accordi diretti con genitori e personale docente in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dagli Uffici comunali se non previa autorizzazione degli stessi referenti;
- o) non far salire a bordo un numero di persone superiori alla portata di legge consentita e a quanto previsto dalla carta di circolazione;
- p) non deviare dal percorso stabilito per esigenze personali e non effettuare fermate non previste;
- q) non fare salire a bordo animali, fatta eccezione per i cani guida per ipovedenti e per non-vedenti o comunque autorizzati dal Comune;
- r) non delegare ad altri la conduzione del mezzo;

- s) non prendere servizio in condizioni psico-fisiche inidonee alla conduzione del mezzo compresa l'assunzione di bevande alcoliche in orari che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio e all'incolumità degli utenti trasportati e di terzi;
- t) non dar adito a discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza e l'Amministrazione Comunale.

7.2 Accompagnatori

L'accompagnatore dovrà essere ben identificabile (ad es., tramite divisa, casacca, pettorina, ecc.) nonché munito di apposito tesserino identificativo, da apporsi ben in vista, riportante la propria foto, le proprie generalità nonché la denominazione sociale, sede legale, recapito telefonico del datore di lavoro e, in caso di subappalto, anche del soggetto subappaltatore. Per ognuno degli accompagnatori impiegati nel servizio è richiesto il certificato penale del casellario giudiziale, rilasciato ai sensi del Dlgs. n. 4 marzo 2014 n. 39.

Rientrano negli obblighi e responsabilità dell'accompagnatore:

- a) accompagnare, quando necessario, gli utenti dalla discesa dal mezzo sino all'entrata della scuola;
- b) sorvegliare gli alunni durante la percorrenza intervenendo in modo autorevole ma corretto al fine di prevenire ogni tipo di comportamento scorretto o danno;
- c) segnalare agli Uffici comunali particolari situazioni di disagio verificatesi durante il percorso;
- d) tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità dell'utente;
- e) attenersi scrupolosamente alle istruzioni dettate dai Comuni per quanto riguarda la discesa degli utenti, in particolare circa i comportamenti e le azioni da intraprendere nelle ipotesi in cui alla fermata prevista non siano presenti soggetti per il prelievo dell'utente o persone a ciò delegate.

All'accompagnatore durante lo svolgimento del servizio è altresì fatto divieto di:

- f) prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dagli uffici comunali se non previa autorizzazione degli stessi referenti;
- g) esprimersi con modi inurbani ed assumere atteggiamenti e comportamenti diseducativi, comprese esternazioni di carattere discriminatorio o lesivo della dignità degli utenti;
- h) dar adito a discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza e l'Amministrazione Comunale.
- i) prendere servizio in condizioni psico-fisiche inidonee allo svolgimento servizio, compresa l'assunzione di bevande alcoliche;
- j) fumare a bordo del mezzo;

k) portare animali o cose a bordo del mezzo.

7.3 Sostituzione del personale

Il Prestatore del servizio, al fine di garantire la continuità del servizio, deve provvedere all'immediata sostituzione degli autisti e degli accompagnatori in caso di malattia, infortunio o altre cause di assenza.

Il Prestatore del servizio, inoltre, si impegna a richiamare e, in casi gravi o di recidiva, a sostituire il personale che non adempia agli obblighi o che contravvenga ai divieti di cui ai paragrafi 7.1 e 7.2.

Il Comune potrà, a sua volta, richiedere la sostituzione dei conducenti e degli accompagnatori che non adempiano agli obblighi e che contravvengano ai divieti di cui ai paragrafi 7.1 e 7.2 del presente capitolato o per altre gravi ragioni, motivando la richiesta su base oggettiva.

In caso di sostituzione, il Prestatore del servizio si obbliga a garantire, entro cinque giorni dalla segnalazione, personale in possesso delle necessarie competenze, patenti e certificati e a trasmetterli al Comune.

La sostituzione è subordinata all'esplicita accettazione da parte del Comune.

8. AUTOMEZZI

Il Prestatore del servizio deve utilizzare, per l'espletamento del servizio oggetto della presente procedura, mezzi quali scuolabus e minibus, aventi tutte le caratteristiche offerte in sede di gara. La sostituzione dei veicoli nel corso di durata dei singoli Contratti attuativi di prestazione del servizio deve avvenire con mezzi aventi almeno le medesime caratteristiche o caratteristiche più evolute. La sostituzione deve essere in ogni caso autorizzata dal Comune.

Tutti i veicoli impiegati per il servizio dovranno essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel D. Lgs. n.285 del 30/04/1992 e successive modifiche (Codice della Strada).

Il Prestatore del servizio dovrà garantire l'utilizzo di automezzi attrezzati per il trasporto di alunni disabili per i Comuni che ne abbiano fatta espressa richiesta.

I tubi di scarico dei mezzi non devono essere collocati dallo stesso lato delle porte passeggeri e l'impianto di scarico deve consentire l'applicazione dei dispositivi per il controllo periodico dei gas di scarico.

Detti veicoli dovranno essere nella disponibilità del Prestatore del servizio, a qualunque titolo e commisurati alla tipologia di utenza, al numero di alunni da trasportare, alle caratteristiche del territorio e alla viabilità di ciascuna linea. Su ogni mezzo utilizzato dovrà essere ben leggibile su tutti i lati la dicitura "Servizio di trasporto scolastico del Comune di" col nome del Comune per cui si sta effettuando il servizio.

Il Prestatore del servizio deve altresì disporre di un numero adeguato di veicoli di scorta per fronteggiare eventuali cause di impossibilità di utilizzare i veicoli destinati al servizio in via ordinaria. Anche in caso di

temporanei guasti al mezzo, il Prestatore del servizio deve, infatti, garantire lo svolgimento del servizio attraverso un mezzo sostitutivo prontamente disponibile.

Il Prestatore del servizio dovrà utilizzare esclusivamente veicoli suscettibili di essere utilizzati per il trasporto scolastico, rispettando la destinazione e l'uso dei veicoli e dei limiti imposti dalla normativa vigente in particolare dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 e Circolare Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997, n.23. Resta escluso l'utilizzo di veicoli che ammettono il trasporto in piedi e degli autobus con caratteristiche urbane. Inoltre, è previsto che:

- tutti i veicoli siano rispondenti alle prescrizioni del D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e s.m.i.;
- non possano essere utilizzati veicoli omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4;
- ogni veicolo debba montare gomme termiche oppure avere a bordo le catene da neve nei periodi previsti;
- ogni veicolo debba avere a bordo un estintore, giubbini o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità per tutti gli utenti trasportati in caso di evacuazione, cassetta di pronto soccorso e qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel corso dell'affidamento;
- ogni veicolo debba essere obbligatoriamente dotato di sistema di condizionamento/riscaldamento per il periodo estivo e invernale.

Laddove previsto, i mezzi di proprietà comunale potranno essere concessi al Prestatore del servizio per mezzo di contratto di comodato d'uso gratuito per tutta la durata del servizio. Il contenuto del predetto contratto è rimesso all'autonomia contrattuale del Comune, mantenendo le seguenti condizioni:

1. il comodato d'uso è a titolo gratuito;
2. il contratto di assicurazione obbligatoria del mezzo resta in capo al Comune che pagherà il premio assicurativo con rivalsa sul Prestatore del servizio del servizio;
3. resta in capo al Comune l'onere del versamento di ogni imposta relativa al veicolo, maturando, al contempo il diritto di rivalsa sul Prestatore del servizio per gli importi versati;
4. l'organizzazione e la gestione complessiva del servizio restano in capo al Prestatore del servizio, al quale spetta:
 - il controllo sul servizio ed il coordinamento del personale impiegato;
 - la riparazione, sostituzione di componenti usurati nonché tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, così come i rifornimenti di carburante, senza diritto di rivalsa sull'Ente Comunale;
 - il pagamento delle somme derivanti dalle violazioni del codice della strada e di ogni altro tipo di contravvenzione;
 - il monitoraggio di ogni adempimento previsto dalla legge sul mezzo e in particolare tutte le revisioni obbligatorie per legge;

– la sostituzione temporanea e permanente del veicolo di proprietà comunale, in accordo col Comune proprietario.

È facoltà del Prestatore del servizio rinunciare all'utilizzo dei veicoli di proprietà comunale, secondo quanto abbia offerto in sede di gara.

9. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO

9.1 Polizze assicurative

Il Prestatore del servizio è l'unico responsabile in caso di inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone. Si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le soste e le fermate.

L'Appaltatore risponderà, pertanto, di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi - compresi gli utenti del servizio - in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio e per l'intera durata dei Contratti attuativi di prestazione del servizio, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni eventuale richiesta di danni o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei suoi confronti.

A tale scopo, il contraente dovrà essere assicurato, per tutta la durata dell'affidamento, con primaria compagnia di assicurazioni per danni a persone o cose, derivanti dall'espletamento del servizio, per fatto proprio, del personale dipendente o dei soci lavoratori.

Per ogni veicolo adibito ai servizi in oggetto, il Prestatore del servizio deve essere in possesso di:

a) polizza assicurativa R.C.A. con massimale di garanzia non inferiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per danni a persone ed € 200.000,00 (duecentomila/00) per danni a cose a sinistro e recante l'estensione complementare dell'assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati, nonché la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune. I massimali previsti nella polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dal Prestatore del servizio sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune. In particolare l'assicurazione RCA, in aggiunta a quella obbligatoria, dovrà comprendere anche la responsabilità civile relativa alla copertura per infortunio e per danni ai passeggeri trasportati in fase di salita e/o discesa sul/dal veicolo e/o sosta a portiere aperte, nonché per i danni involontariamente cagionati ai trasportati e/o ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico dei passeggeri da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo. L'assicurazione RCA dovrà coprire anche:

- la responsabilità civile per danni causati a persone o cose dalla circolazione dei veicoli in aree private;
- la responsabilità per i danni cagionati dalla circolazione del veicolo alle cose trasportate sui veicoli di proprietà di terzi, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;

- la responsabilità per i danni cagionati dal conducente a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo;
- la responsabilità per eventuali danni causati dai veicoli del Prestatore del servizio alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze;
- la responsabilità per i danni ai trasportati e/o a terzi dovuti a difetto di manutenzione dei veicoli, ovvero derivanti da incendio del veicolo, scariche elettriche, scoppio di pneumatico, guasti meccanici, perdite di olio, fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose, e/o perdita/caduta di materiali trasportati;
- la responsabilità per i danni eventualmente cagionati ai trasportati e/o a terzi nel corso delle operazioni di soccorso stradale ai fini del recupero/traino di un veicolo della Ditta in avaria o danneggiato;
- la responsabilità per danni eventualmente derivati ai trasportati e/o ai terzi in caso di circolazione al di fuori dei percorsi prestabiliti;

b) polizza RCT contenente la garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto del Prestatore del servizio o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni a persone e cose;

c) polizza RCO, contenente garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) con sottolimito di 1.000.000 (unmilione/00) per persona.

Il numero di utenti da assicurare è dato degli alunni ammessi annualmente a fruire del servizio di trasporto scolastico.

La validità delle coperture assicurative dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate da allegarsi al Contratto attuativo di prestazione del servizio, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata del Contratto.

Il Prestatore del servizio assume ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, rinunciando - senza deroghe od eccezioni - a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti del Comune.

Costituirà onere a carico del Prestatore del servizio il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione all'eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti.

Il Comune sarà tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze assicurative.

Saranno a carico del Prestatore del servizio i danni ai veicoli e alle paline di fermata causati nel corso della gestione esclusi quelli derivanti dal normale utilizzo.

9.2 Personale

Il Prestatore del servizio dovrà trasmettere al Comune, prima dell'avvio del servizio da espletare per ciascun anno scolastico:

- l'elenco dei conducenti impiegati nel servizio, dei relativi sostituti e loro recapiti telefonici, nonché copia della patente di guida, copia del Certificato di qualificazione professionale del conducente (CQC) e certificato rilasciato ai sensi dell'art. 25-bis "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro", del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 di ciascuno di essi;
- l'elenco dei nominativi degli accompagnatori impiegati nel servizio, dei relativi sostituti e loro recapiti telefonici, nonché il certificato rilasciato ai sensi dell'art. 25-bis "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro", del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 di ciascuno di essi:
- certificazione rilasciata dal medico competente aziendale in ordine al possesso di idoneità allo svolgimento della specifica mansione per tutto il personale addetto al servizio di trasporto e di accompagnamento.

Gli elenchi del personale impiegato dovranno sempre essere mantenuti aggiornati e ogni sostituzione andrà comunicata preventivamente al Comune, cui dovrà essere di volta in volta fatta pervenire la documentazione sopra specificata.

9.3 Sede operativa "rimessa"

Il Prestatore del servizio dovrà munirsi di una sede da adibire a rimessa in cui custodire, nei periodi di non utilizzo, tutti i veicoli adibiti al trasporto, nonché i veicoli sostitutivi adibiti al soccorso per emergenze e avarie. Tale sede dovrà essere nella disponibilità del Prestatore del servizio a qualsiasi titolo (locazione, comodato, etc.), anche senza esclusività di utilizzo, a condizione che sia garantita la sicurezza e protezione dei veicoli da eventuali atti di sabotaggio o vandalici, mediante idonei sistemi di sicurezza (sistemi di allarme, di televigilanza, di videosorveglianza, ecc.) e mediante limitazione dell'accesso all'immobile al solo personale autorizzato.

9.4 Manutenzioni

Il Prestatore del servizio si impegna, per tutta la durata del Contratto, a mantenere i veicoli utilizzati in perfetto stato di efficienza, funzionalità, sicurezza e igiene, ad effettuare la pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli e mantenerli in regola con le revisioni previste dalle norme di legge, senza richiedere al Comune alcun costo aggiuntivo, in quanto tali interventi devono ritenersi inclusi nel prezzo offerto. La pulizia, l'assistenza tecnica e la manutenzione dovranno essere svolte su tutte le componenti, sugli impianti installati, su tutte le apparecchiature e attrezzature fornite. Sarà obbligo del Prestatore del servizio adottare, nella esecuzione dei suddetti servizi sui veicoli, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la incolumità e la sicurezza degli utenti nonché di terzi, ed evitare danni a beni pubblici o privati.

Inoltre, è onere del Prestatore del servizio prima di ogni servizio:

- a) verificare il corretto funzionamento di sicurezza e di ogni altro strumento accessorio al mezzo, deputato alla sicurezza del trasporto;
- b) controllare il corretto funzionamento del mezzo, in particolar modo degli indicatori direzionali luminosi, l'impianto frenante, la strumentazione antinebbia e antipioggia, lo stato dei pneumatici e la loro idoneità a percorrere il tratto di manto stradale interessato dal trasporto, lo stato manutentivo generale del mezzo, il livello di carburante, accertandone la sufficienza ad eseguire i km necessari al trasporto;
- c) verificare che le condizioni igienico-sanitarie della cabina di trasporto del mezzo siano in una situazione accettabile nonché la pulizia del mezzo.

9.5 Interruzione del servizio

In caso di avarie ai veicoli utilizzati o emergenze di varia tipologia che si verificassero durante il servizio, il Prestatore del servizio è tenuto a provvedere alla sostituzione del mezzo entro un tempo massimo di 60 minuti, garantendo il servizio e le normali prestazioni contrattuali ricorrendo ad un mezzo ugualmente idoneo, per tipologia, caratteristiche e capienza.

In caso di avarie o di altre emergenze che rendano impossibile la percorrenza del tragitto, il Prestatore del servizio è inoltre tenuto ad adottare con la massima tempestività le soluzioni più opportune per garantire la salute, l'incolumità e la sicurezza dei trasportati e ad informare le Istituzioni Scolastiche interessate e il Comune, anche facendo ricorso a sistemi di messaggistica istantanea. In tali casi il conducente è tenuto a garantire la sicurezza degli utenti, fino all'arrivo del mezzo sostitutivo.

Il Prestatore del servizio dovrà garantire altresì il servizio di trasporto tempestivo degli alunni da scuola a casa nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, quali rottura di caldaie, fenomeni atmosferici o qualsiasi altro evento che renda indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione anche telefonica da parte del Comune o dell'Istituzione Scolastica interessata.

9.6 Report periodici

Il Prestatore del servizio è tenuto a predisporre ed inviare al Comune specifici report mensili per ciascuna linea, nonché per le eventuali corse extra scolastiche, riportanti: il numero delle corse eseguite, i km percorsi (per ogni corsa) e le ore per l'eventuale servizio di accompagnamento. Il Prestatore del servizio nell'ambito del report mensile deve dare conto anche di eventuali problemi riscontrati e di eventuali reclami pervenutigli direttamente da parte degli utenti e/o di terzi. Tale report deve essere allegato a ciascuna fattura mensile per l'effettuazione dei relativi pagamenti.

Al termine di ogni anno scolastico, il Prestatore del servizio è tenuto a produrre al Comune una sintetica relazione in merito all'andamento del servizio nel corso dell'anno scolastico appena concluso,

evidenziando criticità, punti di forza e aree di miglioramento del servizio. Il Comune si riserva di porre in essere iniziative finalizzate alla valutazione di gradimento del servizio da parte degli utenti.

Il Comune eserciterà periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione del servizio da parte del Prestatore del servizio. Tali controlli hanno lo scopo di verificare il rispetto della qualità del servizio sulla base di quanto stabilito nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

9.7 Referenti per l'appalto

Il Prestatore del servizio dovrà indicare, prima della stipulazione del Contratto, un proprio referente, che avrà l'incarico di tenere i rapporti con il Comune per tutto quanto attiene all'esecuzione del servizio. Il referente del Prestatore del servizio deve essere reperibile 7 giorni su 7, per l'intero arco della giornata, durante tutto l'anno scolastico. A tal fine, il referente sarà adeguatamente munito, da parte del Prestatore del servizio, di dispositivi telefonici (tipo smartphone) forniti di app per la messaggistica istantanea, connessione a internet e un piano di minuti di conversazione di tipo illimitato. A sua volta, il Comune nominerà un proprio referente interno per gestire i rapporti e le comunicazioni con il Prestatore del servizio.

In caso di sostituzione del referente, ciascuna delle parti ne dovrà dare comunicazione tempestiva all'altra.

9.8 Prescrizioni anti COVID 19

Il Prestatore del servizio dovrà garantire, per tutta la durata dei Contratti di prestazione del servizio, il rispetto delle disposizioni normative e amministrative statali e regionali nel tempo vigenti, emanate al fine di contrastare ovvero contenere la diffusione della pandemia da COVID 19, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la limitazione della percentuale di occupabilità dei posti a sedere sugli automezzi.

10. MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso annuale che il Comune verserà al Prestatore del servizio per i servizi resi, sarà calcolato tenendo conto dei seguenti parametri:

- prezzo al km per il servizio di trasporto scolastico, trasporto presso plessi scolastici distaccati, disponibilità veicoli per uscite didattiche di cui ai paragrafi 3.1, 3.3 e 3.4;
- prezzo all'ora per il servizio di accompagnamento di cui al paragrafo 3.2.

Per il servizio di trasporto scolastico di cui al par. 3.1 il prezzo al km offerto in sede di gara verrà moltiplicato per il numero totale dei km percorsi annualmente, secondo il Piano di Trasporto Annuale vigente.

Nel caso in cui, nel corso di un anno scolastico, si renda necessario aumentare o diminuire i km di una o di più linee, rispetto al Piano di Trasporto Annuale, per ogni km percorso in più - o in meno - sarà corrisposto il prezzo al km offerto dal Prestatore del servizio in sede di gara, ad eccezione del caso in cui i km in più o in meno siano in misura pari o inferiore al 5% rispetto a quelli previsti dal PTA. In quest'ultimo caso i Comuni non provvederanno ad aumentare o diminuire l'importo da corrispondere al Prestatore del servizio. Tutte le diminuzioni e gli aumenti chilometrici effettuati all'interno dello stesso anno scolastico, concorrono tra di loro nel calcolo del 5% di cui sopra. La percentuale del 5% si calcola in riferimento ad ogni singolo anno scolastico. In caso di riduzione dei km di una linea, al Prestatore del servizio sarà tuttavia sempre garantito il corrispettivo della linea minima, intesa come la linea avente lunghezza pari alla media delle linee per il Comune interessato, tenuto conto di tutte le corse di andata e ritorno.

Per il servizio di trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici di cui al paragrafo 3.3 e la disponibilità veicoli per uscite didattiche di cui al par. 3.4 il compenso viene calcolato moltiplicando il prezzo al km offerto in sede di gara per i km percorsi annualmente per il trasporto.

Per il servizio di accompagnamento di cui al paragrafo 3.2, il compenso verrà calcolato moltiplicando il prezzo all'ora per le ore prestate (frazioni di un'ora superiori a 30 minuti saranno ricondotte all'ora superiore; frazioni di un'ora inferiori a 30 minuti saranno ricondotte alla mezz'ora; il tempo minimo di accompagnamento riconosciuto sarà di 1 ora al giorno).

Per i servizi oggetto del presente appalto, il Comune corrisponderà fatture mensili di uguale importo, ottenute dividendo l'importo complessivo, indicato nel Contratto attuativo di prestazione del servizio e aggiornato annualmente, per 10 (mesi di settembre – giugno). L'eventuale conguaglio economico derivante da variazioni dei km percorsi per il servizio di cui al par. 3.1 sarà operato con l'ultima fattura. All'importo di ciascuna fattura mensile sarà aggiunto l'importo mensile per il servizio di disponibilità veicoli per uscite didattiche (3.4). A tal fine ogni mese il Prestatore del servizio dovrà trasmettere al Comune il riepilogo dei km percorsi per tali servizi.

Sia nel corso dell'anno scolastico, sia da un anno scolastico all'altro, l'istituzione di linee aggiuntive, che comportino aumento di veicoli e conducenti, sarà possibile nel rispetto della lunghezza della linea minima, secondo quanto previsto al comma precedente. Per ogni linea di nuova istituzione il Comune pagherà il prezzo al km offerto in sede di gara per i km di lunghezza della linea, ovvero per i km della linea minima, se la nuova linea avrà una lunghezza inferiore alla linea minima. Non costituisce linea aggiuntiva, ma aumento chilometrico, un percorso aggiuntivo affidato al medesimo conducente ed effettuato senza aggiunta di veicoli. In tal caso verrà corrisposto il prezzo chilometrico per il numero dei km percorsi in più. È ammessa la soppressione di linee che comportino riduzione di mezzo e conducente, nei limiti di un quinto del valore dell'appalto.

11. CONTROLLI E VERIFICHE SUL SERVIZIO RESO

Il Comune potrà effettuare, in qualsiasi momento, appositi controlli per verificare che i servizi resi dal Prestatore del servizio siano correttamente eseguiti e conformi a quanto offerto in sede di gara e a quanto previsto nel Contratto. I controlli potranno riguardare la modalità di erogazione del servizio, lo stato dei veicoli, i luoghi in cui vengono parcheggiati, il possesso delle abilitazioni richieste al personale impiegato per l'esecuzione del servizio.

I controlli possono essere effettuati anche senza preavviso e potranno essere svolti sotto forma di sopralluoghi presso i luoghi interessati dal servizio, in ispezioni dei veicoli, in qualsiasi tipo di accesso e verifica atta a verificare quanto sopra; inoltre, il Comune potrà richiedere al Prestatore del servizio la trasmissione di documentazione attinente i veicoli o le abilitazioni dei conducenti. Il personale del Comune cui vengono conferite funzioni di vigilanza e controllo saranno dotati di apposito tesserino di riconoscimento. Il Prestatore del servizio ha il dovere di agevolare i suddetti controlli e verifiche, consentendo l'esame dei veicoli, delle aree sottoposte a controllo e della documentazione compresi i documenti contabili e le buste paga dei dipendenti.

Su richiesta degli esercenti la potestà genitoriale degli alunni trasportati il Comune svolge i controlli oggetto di istanza notificandone l'esito del controllo all'istante entro 30 giorni dalla domanda.

I controlli non devono svolgersi in contrasto con la buona fede contrattuale.

12. PENALI

Tutti i servizi acquistati dal Comune devono essere resi conformemente alle disposizioni di legge previste in materia, al presente Capitolato ed al Piano di trasporto annuale nonché alle indicazioni impartite dai competenti Uffici comunali durante lo svolgimento del servizio.

12.1 Procedura irrogazioni penali

Il Comune provvederà alla formale contestazione per iscritto, indirizzandola al Prestatore del servizio, il quale potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione stessa. La contestazione deve prevedere i fatti oggetto di contestazione, le disposizioni che si intendono violate dal Prestatore del servizio e la sanzione che si intende irrogare a margine dell'analisi delle eventuali controdeduzioni presentate in replica dal Prestatore del servizio. Nella controdeduzione il Prestatore del servizio deve prendere posizione sui fatti e sulle violazioni contestate dal Comune offrendo, se del caso, prove documentali o indicandone altre non documentali. Qualora siano state presentate controdeduzioni, il Comune decide l'irrogazione della penale, la riduzione o l'aumento della stessa tenendo conto delle controdeduzioni fornite dal Prestatore del servizio, motivando anche l'applicazione degli eventuali massimi/minimi edittali. Per l'accertamento

dell'inadempienza i Comuni potranno tenere conto anche delle segnalazioni provenienti da terzi e dai familiari degli utenti, purché adeguatamente documentate.

12.2 Mancata effettuazione del servizio

Il servizio di trasporto scolastico oggetto del presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non potrà subire sospensioni e/o interruzioni. Pertanto, per ogni caso di sospensioni e/o interruzioni anche parziali del servizio, il Comune addebiterà al Prestatore del servizio l'importo sostenuto per far svolgere il servizio al primo operatore economico disponibile per tutti i giorni di mancato servizio e per ogni linea. Al secondo episodio nell'anno scolastico, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Per ogni caso di ritardo nell'effettuazione del servizio per cause imputabili al Prestatore del servizio, il Comune applicherà una penale fino all'1 per mille dell'intero importo annuale.

In caso di comportamento recidivo da parte del Prestatore del servizio, l'importo della penale può essere raddoppiato, a discrezione del Comune.

12.3 Effettuazione del servizio in difformità dal Piano di trasporto annuale

Per ogni caso di esecuzione del servizio in difformità dal Piano di trasporto annuale, il Comune applicherà una penale fino all'1 per mille dell'intero importo annuale.

In caso di comportamento recidivo da parte del Prestatore del servizio, l'importo della penale è raddoppiato, a discrezione del Comune.

Qualora la difformità di cui sopra sia effettuata in violazione di disposizioni di legge il Comune irrognerà la penale di cui sopra aumentata di 1/5; se la violazione di legge è attinente alla sicurezza degli alunni trasportati la pena è aumentata fino ad 1/2 dell'importo di cui sopra.

La difformità del servizio può consistere nella variazione arbitraria non autorizzata, né dovuta a cause di forza maggiore, degli itinerari da percorrere descritti dal Piano di trasporto annuale, fermate/ripartenze da punti diversi rispetto a quelli stabiliti da detto documento, effettuazione del servizio con alunni in piedi o privi di posto a sedere individuale; mancato rispetto degli orari.

12.4 Effettuazione del servizio in assenza dell'accompagnatore a bordo ove obbligatorio

Qualora il Prestatore del servizio effettui il servizio di trasporto in assenza dell'accompagnatore a bordo, nei casi in cui questo sia previsto, il Comune applicherà una penale dell'1 per mille dell'intero importo contrattuale per ogni inadempienza.

Qualora l'assenza dell'accompagnatore a bordo cagioni un danno ad utenti o ai loro beni o a terzi, la penale è maggiorata dal risarcimento del danno prodotto.

12.5 Penali attinenti ai veicoli e alla rimessa

Qualora il Prestatore del servizio utilizzi veicoli non conformi a quanto prescritto dal paragrafo 8 del presente Capitolato nonché veicoli non aventi le caratteristiche offerte in sede di gara il Comune applicherà una penale, dell'1 per mille dell'intero importo contrattuale.

Allo stesso modo il Comune irrogherà la penale di cui al comma precedente anche qualora il Prestatore del servizio modifichi i luoghi di ricovero dei veicoli in corso contrattuale in elusione degli obblighi di cui al presente Capitolato tecnico.

Qualora in caso di avaria al mezzo durante l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico casa-scuola-casa il Prestatore del servizio non sia in grado di sostituire il mezzo in avaria con altro mezzo idoneo nei tempi offerti in sede di gara il Comune applicherà una penale, dell'1 per mille dell'intero importo mensile.

12.6 Penali attinenti al personale impiegato nel servizio

Qualora il personale addetto alla conduzione del veicolo nonché, se previsto, il personale addetto all'accompagnamento non osservi gli obblighi e i divieti previsti dal paragrafo 7 "Personale impiegato nel servizio" del presente Capitolato tecnico, il Comune applicherà una penale dell'1 per mille dell'intero importo contrattuale. L'importo è aumentato della sua metà qualora si versi in una situazione di recidiva. Ad ogni modo, qualora il personale suddetto configuri delle condotte o realizzi dei fatti rientranti nelle fattispecie previste del Codice Penale, il Comune irrogherà la pena della risoluzione contrattuale con conseguente risarcimento di tutti i danni sottesi da essa dipendenti.

Qualora il Prestatore del servizio non adempia alle obbligazioni di comunicazione in caso di sostituzione del personale addetto al servizio, ivi compreso il referente dell'appalto, il Comune applicherà una penale, dell'1 per mille dell'intero importo contrattuale.

12.7 Mancata produzione dei report mensili e annuali

In caso di mancata produzione dei report di cui al precedente paragrafo 9.6 il Comune applicherà una penale dell'1 per mille dell'intero importo contrattuale.

L'importo delle penali sarà detratto dalle fatture mensili che I Comuni dovranno corrispondere al Prestatore del servizio. I Comuni potranno applicare al Prestatore del servizio penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto attuativo di prestazione del servizio; il superamento di tale percentuale comporterà la risoluzione di diritto del Contratto attuativo di prestazione del servizio. In tal caso, il Comune avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, nonché procedere nei confronti del Prestatore del servizio per il risarcimento del danno. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera in nessun caso

il Prestatore del servizio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

13. ALLEGATI

Gli Allegati al presente Capitolato contengono i seguenti documenti:

- Allegato A (lotto 1), Allegato B (lotto 2), Allegato C (lotto 3), Allegato D (lotto 4), Allegato E (lotto 5): Scheda Tecnica riassuntiva in formato pdf, per ciascun lotto nella quale sono inserite, per ciascun Comune rientrante nel lotto, le principali informazioni relative al servizio di trasporto scolastico quali l'anno previsto di adesione all'Accordo Quadro, i chilometri annuali richiesti, il numero e la tipologia dei mezzi necessari, il numero dei conducenti e le relative ore annue di impiego, il numero di accompagnatori e le relative ore annue di impiego, il numero e la tipologia degli alunni da trasportare, i giorni e gli orari previsti per il trasporto presso gli istituti principali e presso i plessi distaccati, le informazioni di dettaglio sulle linee;
- Allegati A1, A2, A3 ... B1, B2, B3 ... C1, C2, C3 ... D1, D2, D3 ... E1, E2, E3 ...: Piani di Trasporto Annuali di ciascun Comune rientrante nel lotto, nei quali sono riportate le linee con l'indicazione di indirizzi e orari delle varie fermate, la successione delle varie fermate e i chilometri per ciascuna linea.

La "Scheda Tecnica riassuntiva" e i "Piani di Trasporto" allegati, sono forniti nell'ultima versione disponibile, fermo restando che il numero dei km e delle ore di accompagnamento potranno subire variazioni per ogni anno di durata degli Contratti attuativi di prestazione del servizio e che servizi attualmente non resi ad alcuni Comuni, potranno essere successivamente richiesti e conseguentemente dovranno essere forniti ai prezzi di aggiudicazione. In particolare, ove nella Scheda Tecnica riassuntiva non è indicato il "numero ore all'anno" per il servizio di accompagnamento, il Comune provvede in proprio a garantire detto servizio. In tal caso il Prestatore del servizio deve mettere a disposizione un veicolo equipaggiato di un posto a sedere per adulto oltre a quello previsto per il conducente. Viceversa laddove è indicato il "numero ore all'anno" per il servizio di accompagnamento, il Comune acquisterà il servizio di accompagnamento dal Prestatore del servizio.